

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, PACINI, BARSACCHI
e ROCCAMONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1982

Modifica ad alcune disposizioni dell'articolo 1 della legge
10 febbraio 1981, n. 22, recante norme per il contenimento
dei consumi energetici

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 febbraio 1981, n. 22, fu emanata dopo un lungo dibattito parlamentare svoltosi intorno al disegno di legge riguardante il contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e la disciplina delle scorte petrolifere obbligatorie e strategiche.

Essa derivò dallo stralcio di alcuni articoli dell'ampio disegno di legge generale testè indicato, che riguardavano specificamente l'argomento delle scorte d'obbligo e delle scorte strategiche.

Vi fu un pressochè unanime consenso delle parti politiche sulla proposta di stralcio perchè fu ritenuto non più procrastinabile il rinvio di un adeguamento delle norme in materia, che risalivano al 1934.

Specialmente i primi quattro articoli furono elaborati secondo una logica rispondente allo spirito delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali stipulati dall'Italia ed apparvero un ammodernamento, oltre che conseguenziale ad un tipo di dinamismo esistente in campo mondiale per il

settore, soprattutto indispensabile per assicurare un giusto utilizzo delle scorte energetiche disponibili.

Oggi, pur confermando l'utilità e l'opportunità dell'emanazione della legge n. 22 del 1981, si ravvisa la necessità di un suo piccolo aggiornamento, che scaturisce dall'analisi di una situazione reale, contingente, venutasi a determinare a seguito dell'applicazione della legge stessa.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 22 del 1981 stabilisce che i titolari di concessione per impianti di raffinazione e deposito di olii minerali, obbligati a mantenere scorte di riserva, sono tenuti ad adeguare tali scorte, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e, successivamente, a mantenerle in misura superiore a cento giorni di consumo di prodotti petroliferi, con riferimento, nell'uno e nell'altro caso, ai consumi globali nazionali dell'anno precedente.

Il secondo comma di tale articolo stabilisce che i titolari di concessioni per impianti di deposito di olii minerali commer-

ciali sono tenuti ad aumentare tali scorte, dal 20 al 30 per cento della capacità del deposito, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Conseguenza di queste due prime disposizioni è, ovviamente, di poter disporre di notevoli quantità di scorte immobilizzate per un certo periodo di tempo, sulle quali successivamente si potrà decidere circa il rispettivo utilizzo.

Questo stato di cose crea, in questo particolare periodo di contingenza finanziaria, notevoli difficoltà ai titolari di concessioni per impianti di deposito di olii minerali commerciali di dimensione grande, media e piccola, che da anni denunciano una assenza di utili.

Infatti, i cosiddetti grandi depositi sono soggetti ad immobilizzi enormi, che difficilmente trovano una spiegazione anche di politica economica.

Per fare un esempio: un'azienda che possiede uno stoccaggio di 20.000 tonnellate, secondo le attuali disposizioni dovrà immobilizzare scorte per circa un miliardo. Mentre i piccoli depositi non raggiungono la capacità di approvvigionamento dello stoccaggio, con conseguente impossibilità operativa.

Si calcola che le circa 4.000 aziende, che di recente hanno effettuato manifestazioni per sensibilizzare il Governo, sono costrette ad un onere aggiuntivo di oltre 580 miliardi di scorte obbligatorie, che, non essendo da alcuno utilizzate, aumentano enormemen-

te i costi di distribuzione diminuendo la capacità operativa dei depositi.

Con la presentazione del presente disegno di legge, da una parte si vuole manifestare comprensione agli operatori del settore, ma, nel contempo, non si vuole svuotare l'efficacia della legge n. 22 del 1981, che, come detto innanzi, è il risultato di un'ampia consultazione.

Si ritiene, pertanto, che lasciando invariate le aliquote di aumento delle percentuali dello stoccaggio delle scorte si possa fare slittare il termine di scadenza di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 22 del 1981 di un ulteriore anno.

Si fa presente, inoltre, che la proposta di proroga tiene conto di una realtà di mercato completamente mutata rispetto ad un anno fa, come dimostrano anche le recenti riunioni dell'OPEC.

Si otterrebbe così una duplice finalità: dare un margine di respiro a queste aziende, che potrebbero cercare di reperire i mezzi necessari per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalle nuove disposizioni, evitando anche una rischiosa riduzione dei livelli occupazionali, visto che si parla di oltre centomila addetti; valutare l'opportuno impiego delle scorte.

Le motivazioni sopra esposte appaiono ampiamente esplicative della opportuna ed urgente necessità di approvare il disegno di legge allegato, che non comporta oneri finanziari a carico dello Stato e che, quindi, ci si augura incontri il consenso di tutte le componenti politiche.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è prorogato di un anno.

Sono sospese le eventuali sanzioni amministrative e penali nel frattempo intervenute, in applicazione dell'ultimo comma del suddetto articolo 1, fino all'entrata in vigore della presente legge.